



COMUNICATO UFFICIALE N.172

172/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 17 Novembre 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Avv. Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;

Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Jose' Deni LIMA CRESTO/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/09/2016 il sig.Jose' Deni LIMA CRESTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €2.700,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.300,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Si rileva preliminarmente però che le stesse sono tardive e prive della ricevuta di trasmissione delle stesse alla controparte (giusto quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Jose' Deni LIMA CRESTO della somma di €3.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Ousmane DIOP/A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/09/2016 il sig.Ousmane DIOP si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.500,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Ousmane DIOP della somma di €3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice PIGNAGNOLI/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/09/2016 la sig.na Alice PIGNAGNOLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.000,00.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Alice PIGNAGNOLI della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Sabato VACCARO/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/09/2016 il sig. Sabato VACCARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL POTENZA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €13.428,85 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €8.128,85 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.300,00 maturata e non percepita.

La stessa in data 13/10/2016 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo tra l'altro che l'accordo economico su cui si basa la pretesa del ricorrente, non risulta mai depositato presso gli uffici competenti, così come stabilito dall'art.94/ter delle N.O.I.F. e quindi nullo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti sospende ogni decisione in merito e trasmette gli atti alla F.I.G.C.-Procura Federale a seguito della violazione dell'Art.94/Ter delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Davide MIOCCHI/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 24.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Davide Miocchi chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 3.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la SSD ARL Potenza Calcio chiedendo il rigetto della domanda, a causa dell'assenza della data di sottoscrizione dell'accordo economico, ed in subordine, asserendosi debitrice della minor somma di € 1.970,00.

Il reclamante replicava rilevando come non sussistessero dubbi in ordine alla data di decorrenza dell'accordo economico e confermando di aver percepito acconti per € 3.350,00 e non già per € 4.780,00 come asserito dalla società..

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente ed in particolare rileva come non vi sia prova di ulteriori versamenti rispetto a quelli pacificamente riconosciuti da entrambe le parti; rileva, altresì, come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Davide Miocchi della somma di € 3.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CAPUANO/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/09/2016 il sig.Antonio CAPUANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.161,64 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €4.800,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.361,64.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Antonio CAPUANO della somma di € 3.361,64.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas LENOCI/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 13/09/2016 il sig. Nicolas LENOCI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 10.808,19 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per € 5.900,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 4.908,19.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Nicolas LENOCI della somma di € 4.908,19.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FATONE/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 14/09/2016 il sig. Francesco FATONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per € 2.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.750,00.

La Società in data 10/11/2016 tramite il proprio legale faceva pervenire tramite PEC le proprie difese in merito.

Si rileva preliminarmente però che le stesse sono tardive e prive della ricevuta di trasmissione delle stesse alla controparte (giusto quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco FATONE della somma di € 2.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Ivan SCALBI/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/09/2016 il sig.Ivan SCALBI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €1.600,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.400,00.

La Società in data 10/11/2016 tramite il proprio legale faceva pervenire tramite PEC le proprie difese in merito.

Si rileva preliminarmente però che le stesse sono tardive e prive della ricevuta di trasmissione delle stesse alla controparte (giusto quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig.Ivan SCALBI della somma di €2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Ivan VARONE/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/09/2016 il sig.Ivan VARONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €14.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €6.750,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.250,00.

La Società in data 10/11/2016 tramite il proprio legale faceva pervenire tramite PEC le proprie difese in merito.

Si rileva preliminarmente però che le stesse sono tardive e prive della ricevuta di trasmissione delle stesse alla controparte (giusto quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Ivan VARONE della somma di € 7.250,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Davide DI PASQUALE/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/09/2016 il sig. Davide DI PASQUALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 9.484,91 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per € 5.310,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 4.174,91.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Davide DI PASQUALE della somma di € 4.174,91.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea ALBORGHETTI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/08/2016 il sig. Andrea ALBORGHETTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per € 6.700,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.300,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Andrea ALBORGHETTI della somma di € 2.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso

entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Michele GIRARDI/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/08/2016 il sig.Michele GIRARDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €3.780,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.520,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Michele GIRARDI della somma di €2.520,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Sara PASTORE/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/09/2016 la sig.na Sara PASTORE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.950,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €1.100,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.850,00.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Sara PASTORE della somma di €3.850,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Sergio Augusto PEREIRA ROCHA Junior/ASD SS LAZIO CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/09/2016 il sig.Sergio Augusto PEREIRA ROCHA Junior si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD SS LAZIO CALCIO A/5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.10.025,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.975,00.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD SS LAZIO CALCIO A/5 al pagamento in favore del sig. Sergio Augusto PEREIRA ROCHA Junior della somma di €.4.975,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea MONTANARI/A.S.D. CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo datato 01.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l., il sig.Andrea MONTANARI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.13.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Andrea MONTANARI della somma di €.13.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo PERNA/U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 25.08.2016, il sig.Vincenzo PERNA, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l.un accordo economico prevedente un importo lordo di €.2.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig.Vincenzo PERNA della somma di €.2.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco SAVARISE/U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 25.08.2016, il sig.Francesco SAVARISE rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l.un accordo economico prevedente un importo lordo di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig.Francesco SAVARISE della somma di €.3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Alex GAGLIARDINI/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/07/2016 il sig.Alex GAGLIARDINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva

2015/16. Precisando di aver percepito rate per €4.320,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.880,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alex GAGLIARDINI della somma di €2.880,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro BALISTRERI/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo trasmesso tramite Racc. A.R. in data 29.08.2016 il sig. Pietro BALISTRERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D. CITTA' DI FOLIGNO 1928 s.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.000,00 relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.

Precisando di aver percepito rate per €9.700,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 15.300,00, maturata e non percepita.

La stessa, in data 12.10.2016 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo che l'accordo economico su cui si basa la pretesa del ricorrente, violerebbe l'art. 94 ter, co.6 NOIF, poiché la rata mensile corrisposta per i soli sei mesi di accordo economico, sarebbe superiore al dettato normativo e pertanto l'accordo stesso è da considerarsi illegittimo e nullo.

In secondo luogo, la società osservava la presunta violazione dell'art. 94 ter, co.8 NOIF, riferito ad un accordo integrativo esistente tra la Società e il calciatore reclamante, che riporterebbe una somma netta superiore a quella prevista dalla normativa, nonché la violazione dell'art.94 ter, co.1 e ss. delle NOIF, sostenendo come dal corrispettivo esigibile dal tesserato si sarebbero dovute detrarre le spese di vitto e alloggio sostenute dalla Società per conto del calciatore.

Il BALISTRERI depositava ulteriore memoria, con la quale replicava alle difese avversarie, chiedendone il rigetto.

Esaminando il merito della controversia in esame deve affermarsi che le contestazioni svolte dalla società resistente devono considerarsi disattese e prive di fondamento, in quanto l'accordo economico perfezionato tra le parti e regolarmente depositato indica il periodo di efficacia del contratto con decorrenza dal 28.01.2016 al 30.06.2016 per un importo lordo di €25.000,00, prevalendo tale previsione convenzionale, liberamente e consapevolmente inserita ed approvata con la sottoscrizione delle parti, su ogni diversa circostanza ed assumendo valore vincolante tra le stesse.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 s.r.l. al pagamento in favore del sig. Pietro BALISTRERI della somma di € 15.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Rocco D'AIELLO/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo trasmesso tramite Racc. A.R. in data 29.08.2016 il sig. Rocco D'AIELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D. CITTA' DI FOLIGNO 1928 s.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.000,00 relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.

Precisando di aver percepito rate per € 7.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 17.700,00, maturata e non percepita.

La stessa, in data 12.10.2016 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo che l'accordo economico su cui si basa la pretesa del ricorrente, violerebbe l'art.94 ter, co.6 NOIF, poiché la rata mensile corrisposta per i soli sei mesi di accordo economico, sarebbe superiore al dettato normativo e pertanto l'accordo stesso è da considerarsi illegittimo e nullo.

In secondo luogo, la società osservava la presunta violazione dell'art.94 ter, co.8 NOIF, riferito ad un accordo integrativo esistente tra la Società e il calciatore reclamante, che riporterebbe una somma netta superiore a quella prevista dalla normativa, nonché la violazione dell'art.94 ter, co.1 e ss. delle NOIF, sostenendo quindi che il corrispettivo esigibile dal tesserato sarebbe dovuto essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali.

Il tesserato D'AIELLO depositava ulteriore memoria, con la quale replicava alle difese avversarie, chiedendone il rigetto.

Esaminando il merito della controversia in esame deve affermarsi che le contestazioni svolte dalla società resistente devono considerarsi disattese e prive di fondamento, in quanto l'accordo economico perfezionato tra le parti e regolarmente depositato indica il periodo di efficacia del contratto con decorrenza dal 28.01.2016 al 30.06.2016 per un importo lordo di € 25.000,00, prevalendo tale previsione convenzionale, liberamente e consapevolmente inserita ed approvata con la sottoscrizione delle parti, su ogni diversa circostanza ed assumendo valore vincolante tra le stesse.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 s.r.l. al pagamento in favore del sig. Rocco D'AIELLO della somma di € 17.700,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio D'ALLOCCO/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo trasmesso tramite Racc. A.R. in data 29.08.2016 il sig. Antonio D'ALLOCCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D. CITTA' DI FOLIGNO 1928 s.r.l. un

accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 17.000,00 relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.

Precisando di aver percepito rate per €4.850,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 12.150,00, maturata e non percepita.

La stessa, in data 12.10.2016 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo che l'accordo economico su cui si basa la pretesa del ricorrente, violerebbe l'art. 94 ter, co.6 NOIF, poiché la rata mensile corrisposta per i soli sei mesi di accordo economico, sarebbe superiore al dettato normativo e pertanto l'accordo stesso è da considerarsi illegittimo e nullo.

In secondo luogo, la società osservava la presunta violazione dell'art. 94 ter, co.8 NOIF, riferito ad un accordo integrativo esistente tra la Società e il calciatore reclamante, che riporterebbe una somma netta superiore a quella prevista dalla normativa, nonché la violazione dell'art.94 ter, co.1 e ss. delle NOIF, sostenendo quindi che il corrispettivo esigibile dal tesserato sarebbe dovuto essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali.

Il tesserato D'ALLOCCO depositava ulteriore memoria, con la quale replicava alle difese avversarie, chiedendone il rigetto.

Esaminando il merito della controversia in esame deve affermarsi che le contestazioni svolte dalla società resistente devono considerarsi disattese e prive di fondamento, in quanto l'accordo economico perfezionato tra le parti e regolarmente depositato indica il periodo di efficacia del contratto con decorrenza dal 02.01.2016 al 30.06.2016 per un importo lordo di 17.000,00€, prevalendo tale previsione convenzionale, liberamente e consapevolmente inserita ed approvata con la sottoscrizione delle parti, su ogni diversa circostanza ed assumendo valore vincolante tra le stesse.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 s.r.l. al pagamento in favore del sig. Antonio D'ALLOCCO della somma di € 12.150,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23)RICORSO DEL CALCIATORE Sante GIACINTI/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 24.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Sante Giacinti chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 7.877,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la SSD ARL Potenza Calcio asserendosi debitrice della minor somma di € 4.707,99.

Il reclamante replicava rilevando l'assenza di prova circa l'allegazione della società in punto di maggiori versamenti rispetto a quelli pacificamente riconosciuti da entrambe le parti.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, anche sotto il profilo della debenza degli importi al lordo delle ritenute di legge, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Sante Giacinti della somma di € 7.877,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 7 Dicembre 2016

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Antonio Cosentino